

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 16/03/2026

FATTO

Il ricorrente - titolare di un contratto di locazione finanziaria a consumatori finalizzato all'uso di una vettura, concluso con l'intermediario convenuto in data 17/12/2023, per l'importo totale del credito di nominali euro 50.778,47, da rimborsare in sessanta canoni mensili e una maxi rata finale - lamenta la condotta scorretta del finanziatore per avere negato l'estinzione anticipata parziale del finanziamento. Deduce in particolare: di aver inviato formale reclamo all'intermediario manifestando la volontà di corrispondere anticipatamente le rate programmate sino alla 59^{ma}, lasciando invariata la maxi rata finale; che l'intermediario ha riscontrato la richiesta consegnando il conteggio di estinzione con applicazione dell'indennizzo pattuito (1%); di aver chiesto l'emissione di un nuovo conteggio che recepisce l'importo pagato a valere sulla rata nel frattempo scaduta il 1° ottobre 2025, ricevendo riscontro negativo con nota via Pec in data 17/11/2025. Ciò premesso in fatto, il ricorrente contesta la violazione, da parte dell'intermediario, della clausola del contratto che riconosce il diritto del consumatore di rimborsare il credito, in tutto o in parte, prima della scadenza stabilita ab origine, stigmatizzando, altresì, il comportamento contraddittorio del finanziatore, il quale avrebbe dapprima emesso il conteggio estintivo e poi negato la possibilità di portare a termine l'operazione nei sensi indicati dall'utilizzatore.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, con ricorso all'Arbitro l'istante chiede: “

1. *Dichiarare illegittimo il diniego;*
2. *Ordinare alla banca di procedere all'estinzione anticipata parziale secondo il conteggio già fornito e aggiornato alla data attuale;*
3. *Applicare correttamente il metodo alla francese, detraendo gli interessi futuri non maturati;*

4. *Indicare gli importi dovuti e le modalità di versamento;*

5. *Valutare eventuali indennizzi o rimborsi per comportamento non trasparente”.*

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alle istanze del ricorrente sollevando le seguenti eccezioni di rito e di merito.

Sotto il primo profilo eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di *petitum* rilevando, altresì, che la formulazione della domanda sottende una pronuncia di natura costitutiva preclusa all'Arbitro.

Nel merito, l'intermediario afferma di avere riscontrato la richiesta pervenuta dal ricorrente fornendo il piano di ammortamento e il conteggio estintivo in data 3 ottobre 2025. Contesta, pertanto, di avere negato al cliente la *possibilità di versare in favore della [resistente], un importo ad estinzione parziale del contratto di Leasing*, asserendo che il diniego espresso nella successiva missiva (inviata all'istante in data 17 novembre 2025) fosse *“circoscrivibile all'emissione di un conteggio estintivo aggiornato”*, non già all'estinzione e al relativo diritto. In ogni caso, l'intermediario rileva come il ricorrente non ha mai provveduto al pagamento anticipato del debito residuo liquidato, limitandosi a chiedere in più occasioni l'emissione di un conteggio estintivo parziale. La resistente afferma che l'estinzione parziale, per sua natura, *“presuppone un'iniziativa economica del cliente, che nella fattispecie, non si è mai tradotta in alcun pagamento”*. Premesso quanto innanzi, l'intermediario riferisce di avere emesso, in questa sede, l'allegato conteggio estintivo aggiornato, invitando il cliente a provvedere al versamento a estinzione parziale del leasing. Esclude, dunque, profili di censurabilità ascrivibili alla sua condotta, ritenendo di aver agito nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di trasparenza, anche in relazione alla fase interlocutoria prodromica all'attivazione del procedimento dinanzi all'ABF. Afferma di aver altresì provveduto a rimborsare il contributo di € 20,00 sostenuto dal cliente per la presentazione del ricorso e conclude chiedendo all'Arbitro: di dichiarare il ricorso inammissibile, per le motivazioni esposte in narrativa, ovvero, in subordine, di statuirne il rigetto nel merito; in ulteriore subordine, chiede la cessazione della materia del contendere ritenendo che *“la produzione del conteggio estintivo aggiornato e la piena disponibilità della Banca a dar corso all'estinzione parziale rendono ... priva di attualità la pretesa azionata in ricorso”*. In caso di effettivo versamento, l'intermediario manifesta la propria disponibilità a contabilizzare il pagamento retroattivamente con riferimento alla data in cui è pervenuta la prima richiesta del cliente.

Con memoria di replica alle controdeduzioni dell'intermediario, il ricorrente si oppone alla declaratoria di cessazione della materia del contendere invocata dalla controparte non essendo intervenuta alcuna estinzione del credito. Chiede, dunque, di *“ordinare all'intermediario di comunicare le modalità operative di pagamento (importo aggiornato, IBAN, causale, termine di validità del conteggio) al fine di consentire l'esecuzione dell'operazione”*.

Con memoria di controreplica, l'intermediario osserva come il primo conteggio estintivo avesse una validità fino al 15/10/2025 e che, ciò nonostante, il cliente non ha effettuato alcun versamento. Fa presente che tra le giustificazioni *ex adverso* addotte vi è quella relativa alla mancata indicazione di un IBAN su cui effettuare il pagamento. Al riguardo, l'intermediario precisa che “:

(i) *trattandosi di pagamento è pacifico che questo debba avvenire sul medesimo conto su cui il [cliente] - da inizio contratto - provvede a pagare mensilmente il canone relativo al contratto di leasing n. 134983;*

(ii) *l'indicazione è chiaramente presente sul contratto di finanziamento”.*

Ribadisce che il contenuto della missiva del 17/11/2025 era riferito esclusivamente all'impossibilità tecnica di procedere all'emissione di un conteggio estintivo aggiornato e di poter procedere all'estinzione parziale in assenza di un pagamento, e non a un diniego del diritto contrattuale all'estinzione, come anche *“dichiarato dalla Scrivente successivamente in sede di controdeduzioni”*. Ribadisce, dunque, le conclusioni rassegnate in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di locazione finanziaria a consumatori finalizzato all'utilizzo di un'autovettura, concluso con la convenuta in data 17/12/2023, deduce la condotta violativa degli obblighi contrattuali da parte dell'intermediario per avere disatteso la sua richiesta di estinzione anticipata parziale del finanziamento, formulata da ultimo in data 13/11/2025. Per cui chiede: "

1. Dichiarare illegittimo il diniego;
2. Ordinare alla banca di procedere all'estinzione anticipata parziale secondo il conteggio già fornito e aggiornato alla data attuale;
3. Applicare correttamente il metodo alla francese, detraendo gli interessi futuri non maturati;
4. Indicare gli importi dovuti e le modalità di versamento;
5. Valutare eventuali indennizzi o rimborsi per comportamento non trasparente".

L'intermediario deduce l'infondatezza del ricorso contestando, in primo luogo, la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, posto che il finanziatore ha riconosciuto il diritto dell'Utilizzatore a rimborsare anticipatamente i canoni del contratto, come da questi richiesto, e inviato il conteggio estintivo emesso in data 03/10/2025. Con riferimento al tenore della missiva trasmessa al cliente in data 17/11/2025, l'intermediario chiarisce di avere negato in quel momento solo l'emissione di un nuovo conteggio, non già il diritto di estinzione sancito dal contratto.

Ciò premesso in fatto, in via pregiudiziale occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla convenuta per carenza di petitum, ovvero per la natura dell'azione che postula un provvedimento di natura costitutiva precluso al decidente.

L'eccezione è infondata.

È infatti consolidato l'orientamento dell'ABF secondo cui la natura di ogni azione dipende dalla formulazione non del solo petitum formale, ma anche della causa petendi (cfr. Cass. Sez. II civile, sent. n. 8608/2014). In questa ottica, il criterio cui il giudicante deve attenersi nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata della domanda rimessa alla sua cognizione è quello di ricercare una ricostruzione del contenuto sostanziale della pretesa, ricavabile dagli atti acquisiti nel procedimento, con speciale attenzione alla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ove consti, come nella specie, che le ragioni e le richieste proposte siano chiaramente percepibili dal convenuto (cfr. ABF Coll. Roma, Dec. n. 626/2012). In questa prospettiva assume ulteriore rilievo il principio di conservazione della domanda, che abilita il Collegio a reinterpretare le istanze che appaiano *prima facie* tendenti ad ottenere la condanna all'obbligo di un *facere*, come volte nella sostanza all'accertamento della legittimità della condotta dell'intermediario (cfr., ex multis, ABF Coll. Bologna, Dec. n. 9769/2023; Coll. Milano, Dec. n. 105/2024).

Nella fattispecie, nel modulo di ricorso risultano esplicitati i motivi in fatto e in diritto posti a fondamento delle richieste - articolate in cinque punti - rivolte al giudicante, imperniati sulla dedotta condotta inadempiente dell'intermediario rispetto ai propri obblighi contrattuali in relazione al diritto dell'utilizzatore al rimborso anticipato parziale del contratto di leasing, il cui accertamento viene sottoposto alla cognizione dell'Arbitro.

Così interpretato il petitum, il ricorso è ammissibile e può essere sindacato nel merito, nei limiti e per le ragioni di seguito evidenziate.

Giova premettere che l'art. 8 delle condizioni generali contratto e l'art. 4 dell'allegato modulo SECCI stabiliscono la facoltà *"dell'Utilizzatore di rimborsare in qualsiasi momento, in parte o in tutto, l'importo dovuto all'intermediario"* (questione sulla quale non sembra esservi contrasto fra le parti). In tal caso *"l'Utilizzatore sarà tenuto al pagamento degli eventuali canoni scaduti, dei canoni a scadere non ancora pagati e del prezzo del riscatto (quest'ultimo in caso di estinzione totale) e avrà diritto alla riduzione degli interessi e degli altri costi, escluse le imposte, per la sola parte non maturata tenuto conto della vita residua del contratto secondo il criterio del costo ammortizzato previsto dal piano di ammortamento alla francese concordato [...]".* Se l'utilizzatore non versa tempestivamente la somma dovuta,

l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza".

In esecuzione della citata disposizione contrattuale, in data 05/09/2025 il ricorrente ha presentato richiesta di parziale estinzione anticipata del finanziamento, che l'intermediario ha riscontrato positivamente, in data 03/10/2025, allegando il conteggio estintivo con indicazione del debito residuo da corrispondere entro il 15/10/2025. Il ricorrente (che non ha ottemperato al pagamento dell'importo liquidato) ha successivamente richiesto l'emissione di un nuovo conteggio, riscontrato negativamente dall'istituto di credito, in data 17/11/2025, senza giustificare tale responso. Tuttavia, in sede di controdeduzioni, l'intermediario ha chiarito che il diniego censurato fosse invero "circoscrivibile all'emissione di un conteggio estintivo aggiornato e non alla possibilità di versare in favore della [resistente] (...) un importo ad estinzione parziale del contratto di Leasing". L'intermediario ha infatti depositato un nuovo conteggio invitando il ricorrente a "procedere con il versamento a estinzione parziale del leasing", rendendosi altresì disponibile, in caso di effettivo adempimento, "a contabilizzare il pagamento retroattivamente a partire dalla data del giorno in cui è pervenuta la prima richiesta".

Posto quanto innanzi, con riferimento ai capi della domanda sub. 1, sub. 2 e sub. 3, avendo la banca confermato il diritto del ricorrente di estinguere anticipatamente il contratto e fornito all'uopo il conteggio aggiornato, elaborato in funzione del piano di ammortamento finanziario sviluppato in regime di ammortamento progressivo (c.d. "alla francese"), che appare in linea con le aspettative del ricorrente, in relazione a questi profili sussistono le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Medesime considerazioni valgono anche in relazione al punto sub 4 della domanda concernente l'indicazione degli "importi dovuti e le modalità di versamento".

In effetti, i conteggi prodotti dall'intermediario (allegati 2 e 3 alle controdeduzioni) non risultano affiancati da istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione del pagamento estintivo (ivi indicato quale "Importo dovuto"), né il contratto fornisce chiare determinazioni sul punto. Pertanto, sotto questo aspetto, la condotta dell'intermediario non va esente da censura, giacché è ragionevole attendersi dal finanziatore una più scrupolosa attenzione nella gestione dei rapporti con la clientela in tutte le fasi della relazione, pre-contrattuale e contrattuale (accensione, esecuzione ed estinzione), riscontrando, per quanto occupa, con estrema chiarezza e in modo inequivoco le istanze di rimborso anticipato pervenute, fornendo, unitamente ai conteggi propedeutici, indicazioni puntuali in ordine alle modalità per procedere al pagamento dell'importo dovuto.

Tuttavia, in sede di contropliche, l'intermediario ha precisato che il pagamento estintivo debba "avvenire sul medesimo conto" in favore del quale il cliente corrisponde i canoni mensili del contratto di leasing n. 134983". Ora, valorizzando tale indicazione, coerente con la citata clausola del contratto che regola il rimborso del finanziamento (mediante addebito diretto dei canoni mensili sul conto dell'Utilizzatore), può concludersi che il ricorrente sia nella condizione di estinguere l'obbligazione di cui si discute, nei termini esplicitati nel conteggio estintivo, eseguendo il versamento dell'"Importo dovuto" mediante accredito della provvista sul conto del finanziatore utilizzando il codice identificativo del creditore (IT91001*****5634190010) riportato nel *MANDATO SEPA DIRECT DEBIT (SDD)*, posto a margine del contratto (v. pag. 12) sottoscritto dal cliente per l'addebito dei canoni mensili, specificando la causale dell'operazione e il numero del rapporto cui si riferisce.

Non può trovare accoglimento la domanda (sub 5) volta al riconoscimento di "eventuali indennizzi o rimborsi per comportamento non trasparente", in quanto, ove interpretata alla stregua di una richiesta risarcitoria, la stessa non è suffragata da elementi probatori in ordine all'an e al quantum del danno risentito (arg ex art 2697 cod. civ.). In proposito si rammenta che il danno non è in re ipsa, sicché la sua esistenza deve essere provata, non essendo previsto un generale regime di "danni punitivi" in dipendenza di qualsivoglia condotta antigiuridica (cfr. ABF Coll. Coordinamento, Dec. n. 3089/2012).

P.Q.M.

Il Collegio dichiara in parte cessata la materia del contendere e in parte non accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE